



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. NICOLA MILO
- Dott. DOMENICO CARCANO
- Dott. GIORGIO FIDELBO
- Dott. EMANUELE DI SALVO
- Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

- Presidente - N. 952
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 15114/2015
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMW N. ILX 1980

avverso la sentenza n. 378/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 10/12/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA.

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Gallo M.*
che ha concluso per *l'accoglienza non sussiste*
perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato -

Udito, per la parte civile, l'Avv *7*

Udit i difensor Avv. *7*

62

1. PMW impugna la sentenza della Corte di Appello di Messina con la quale a conferma della condanna emessa in primo grado dal Tribunale della stessa città il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 334, comma II, cod.pen..

Tanto per aver consentito la circolazione del mezzo di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge giacchè la condotta riscontrata dà luogo all'illecito amministrativo di cui all'art. 213 comma IV codice della strada e non al reato contestato.

3. Il ricorso è fondato.

4. Vero è che la circolazione del veicolo sottoposto al sequestro amministrativo, posta in essere dal proprietario cui il bene è affidato in custodia, dà corpo ad una ipotesi di reato che in linea di principio concreta l'ipotesi della sottrazione sanzionata dal comma II dell'art. 334 cod.pen.; è del pari vero tuttavia che secondo la consolidata interpretazione offerta da questa Corte (cfr Sez. U, Sentenza n. 1963 del 28/10/2010 Rv. 248721; più di recente cfr anche Sez. 6, n. 42752 del 24/09/2014 - dep. 13/10/2014, Magrini, Rv. 260446) la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen.

6

Tanto perché la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

Secondo le Sezioni Unite sopra richiamate, infatti, gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nell'art. 213 C.d.S., comma 4, (in particolare, il fatto che la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e che non ogni condotta prevista dall'art. 334 c.p. integra l'ipotesi di illecito amministrativo, ma esclusivamente la condotta di chi "circola abusivamente"), con la conseguenza che la su indicata disposizione normativa deve essere ritenuta speciale ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, comma 1 e che il concorso con l'art. 334 c.p. - limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma - deve essere ritenuto apparente.

Nel caso, dunque, ricorrevano i presupposti dell'illecito amministrativo sopra indicato, dovendosi per contro escludere la configurabilità del reato contestato.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 28 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Benedetto Paternò Raddusa



Il Presidente

NICOLA MILO



CASSAZIONE.NET